

Albi & mercato. Dopo l'apertura ai commercialisti tocca alle Entrate fare luce sull'imposta di registro

Quote Srl, prelievo con dubbi

Professionisti in attesa di istruzioni sugli atti con firma digitale

Angelo Busani

La nuova norma (articolo 36 legge di conversione del Dl 112/08, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»), che consente di iscrivere al Registro imprese gli atti di trasferimento di quote di Srl, oltre che in forma notarile, anche utilizzando la forma del documento

IL FISCO NON PUÒ DIVIDERE
Difficile conciliare la norma della legge di conversione del Dl 112/08 con la doppia modalità di trasferimento

elettronico munito di sottoscrizione con firma digitale, si occupa dei suoi risvolti tributari. Il decreto dispone con un'espressione peraltro sibillina - che «resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo». Si tratta dunque di comprendere che cosa il legislatore abbia voluto si-

gnificare dettando questa espressione.

La legge di Registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131) detta due disposizioni "a regime" in tema di tassazione degli atti di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale di società: l'articolo 11 della tariffa, parte prima, secondo il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso e con imposta fissa i trasferimenti di quote posti in essere mediante atto pubblico e scrittura privata autenticata;

l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, secondo cui agli atti in questione si applica l'imposta fissa, ma solo in caso d'uso, se stipulati nella forma della semplice scrittura privata (cioè non autenticata).

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, è considerato, a tutti gli effetti di legge, come una scrittura privata (articolo 20 e seguenti, Dlgs 7 marzo 2006, n. 82); pertanto, se la nuova legge fosse stata silenziosa sul punto, gli atti di trasferimento di quote sarebbero stati senz'altro sottratti

all'imposta di registro per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 della tariffa, parte seconda, del Testo unico dell'imposta di registro.

Invece, la nuova norma, come detto, dispone la "salvezza" della «disciplina tributaria applicabile» agli atti in questione. Viene dunque il dubbio che il legislatore, con questa seppur non chiara espressione, abbia voluto mantenere, anche per gli atti redatti in forma elettronica, la medesima tassazione che viene applicata oggi agli atti stipulati in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

Il dubbio è forte, per almeno due ragioni: la prima è che, essendoci la possibilità di giungere al medesimo scopo (l'iscrizione del trasferimento della quota di Srl nel Registro imprese) per due strade, e cioè per scrittura elettronica o per atto autenticato, sarebbe strano che una delle due fosse tassata e l'altra no.

La seconda ragione è che la nuova norma, se fosse interpretata nel senso dell'abolizione

SPECIALE ONLINE



FILO DIRETTO
Un indirizzo di posta per intervenire sulla questione-quote

I lettori possono continuare a scrivere all'indirizzo quote@ilsole24ore.com e intervenire così nel dibattito aperto con l'approvazione della norma inserita nel Dl 112/2008 che, di fatto, elimina la riserva notarile sul trasferimento di quote Srl. Con la manovra d'estate, infatti, l'operazione si potrà fare con la firma digitale e la smart card anche dal commercialista. In basso alcune delle lettere sul tema inviate non solo dai professionisti interessati alla novità

www.ilsole24ore.com

della tassazione degli atti formati in via elettronica, sarebbe probabilmente senza copertura finanziaria: se è vero, come si è detto in questi giorni, che ogni anno si stipulano 170mila atti di trasferimento quote e se si ipotizza, tenendo basso l'obiettivo, che in ogni atto siano contenute in media un paio di cessioni di quote, lo Stato rinuncierebbe a prelevare ogni anno la somma di (168 x 2 x 170.000) = 57.120.000 euro.

Il problema quindi merita un immediato chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate: e non solo perché, se la registrazione sia da effettuare in termine fisso, nessuno ha mai finora portato a registrare un contratto elettronico sottoscritto con firma digitale (e quindi c'è probabilmente bisogno di istruzioni per come attivare queste procedure); ma anche perché le Camere di commercio, come tutti gli uffici pubblici, non possono svolgere (articolo 65, Dpr 131/86) i loro compiti sulla base di atti che non siano stati previamente sottoposti a registrazione.

Lettere

In gioco i costi e le garanzie

Pubblichiamo alcune lettere giunte alla casella di posta elettronica: quote@ilsole24ore.com

Finora doppia parcella

Sono reduce da una cessione di quote di una piccola Srl. Il commercialista ha praticamente fatto tutto: ha valutato le quote, la plusvalenza e le relative tasse da pagare, ci ha edotti sulle conseguenze fiscali e civilistiche della cessione, ci ha suggerito nuove modifiche da apportare allo statuto per renderlo conforme alle leggi attuali e, infine, ci ha impostato un piano finanziario per il pagamento delle quote. Il notaio non ha fatto altro che trascrivere in "bella" quanto fatto dal commercialista. Senza nulla aggiungere, senza nulla togliere. Anzi una cosa l'ha aggiunta... la sua salatissima parcella. Morale: ho dovuto pagare

sia il commercialista che il notaio. Sono sdegnato dalla pubblicità fatta dai notai: sembrano poveri operai a rischio cassa integrazione. Per fare una cessione di quote avremo sempre bisogno del commercialista, mentre il notaio era una spesa aggiunta o inutile.

Atti senza data certa

Spesso, stipulando atti di cessione di quote di Srl, mi viene richiesto se è possibile far figurare che l'atto sia stato firmato qualche giorno o mese prima. All'ama risposta negativa, spesso, mi sento rispondere: «Strano! Il commercialista mi ha detto che si può fare pagando una multa per tardivo invio telematico». Sarebbe forse il caso di verificare quanti verbali sul cambio dell'amministratore vengono «inviati telematicamente in

ritardo», pagando una semplice sanzione amministrativa.

Alex Gamberale - Notaio

Valori troppo bassi

Non sono né notaio né commercialista, mi considero quindi al di fuori degli interessi diretti sulla questione. Finora gli atti di trasferimento sono quasi sempre viziati dalla falsità dei valori ai quali vengono cedute le quote. Se il cedente è una persona fisica, quasi mai vengono cedute quote a valori superiori al capitale sociale. Anche uno studente al primo anno di Economia sa bene che ciò non è vero, che in realtà per comprare una società ci vogliono molti più soldi. Anche quando sia chi cede sia chi compra è una società (di persona o di capitali), i valori sono molto spesso pari al valore del capitale sociale. I notai si sono resi complici dei loro clienti e

hanno validato atti che formalmente sono corretti ma che nella sostanza contengono valori ridicolmente bassi. Insieme con l'atto di cessione di quote il notaio prepara una scrittura privata che regola il pagamento della quota eccedente a quello che compare nell'atto.

Michele Del Monaco

Notai pubblici ufficiali

Le cessioni di quote non erano state attribuite ai notai dalla legge "Mancino" del 1993 per contrastare fenomeni mafiosi e diriciclaggio? Nessuno ricorda cosa facevano i commercialisti con le cessioni di quote di Srl? Fogli firmati tenuti nei cassetti per anni, soci morti che cedevano quote, e si potrebbe andare avanti a lungo. La domanda è: vogliamo uno Stato di diritto o vogliamo che ognuno possa fare i propri interessi disinteressandosi dell'interesse generale? Bisognerebbe ricordare che i notai sono pubblici ufficiali e rispondono del loro operato a tutti i livelli. Vogliamo scardinare

il sistema delle garanzie? Provate a vivere qualche anno negli Usa: le transazioni commerciali sono veloci, ma la percentuale di frodi è elevatissima.

Antonio Ferrara

Registri senza certezza

La misura contenuta nel Dl 112 scardina il principio della certezza dei pubblici registri. Se chiunque può inserire ciò che vuole in un pubblico registro, solo perché possiede una smart card, quel pubblico registro è delegittimato, non dà certezza sull'identità di chi ha firmato e sul momento in cui un certo documento è stato firmato. L'unica certezza riguarda chi ha trasmesso il documento, ma questo non può bastare. Già le banche si stanno muovendo, anche se con troppa lentezza, sul fronte dei pegni su quote societarie. Quelle inviate al Registro imprese dai commercialisti non verranno considerate affidabili ai fini del pegno su quota.

Rosella Tagliabue
(dipendente studio notarile)

Le novità sulle operazioni straordinarie

Chi può esercitare l'opzione	La società conferitaria di un'azienda, nonché alla società incorporante o risultante da una fusione o alla società beneficiaria di una scissione
Quali maggiori valori sono affrancabili	Le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni classificati dal ricevente tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto di provenienza
Possibilità di affrancamento parziale	Purché per categorie omogenee di immobilizzazioni: ■ aree fabbricabili con la medesima destinazione urbanistica; ■ aree non fabbricabili; ■ fabbricati strumentali per natura, per destinazione o fabbricati investimento; ■ beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; ■ immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, distintamente su ciascuna di esse
Momento dell'affrancamento	Nel primo o nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione o anche in entrambi, anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni
Aliquote	■ 12% sui maggiori valori fino a 5 milioni; ■ 14% sui maggiori valori da 5 a 10 milioni; ■ 16% sui maggiori valori oltre 10 milioni. In caso di esercizio in entrambi i periodi, per il calcolo delle aliquote si tiene conto anche dei valori affrancati nell'esercizio precedente

Ristrutturazioni. In Gazzetta il Dm sugli affrancamenti

La sostitutiva si estende ai disallineamenti da Ias

Marco Piazza
Angelina Siligato

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 188 del 12 agosto il decreto 25 luglio 2008 che disciplina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di operazioni straordinarie.

Il decreto e, soprattutto, la relazione contengono chiarimenti di rilievo (si veda anche la scheda).

L'ultimo valore fiscale riconosciuto a carico del conferente deve ritenersi comprensivo anche degli eventuali maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate secondo l'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 29/6/2006 (il "bonus aggregazioni").

L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche o solo per operare il riallineamento di differenze di valore già esistenti presso il conferente e conservate dal conferitario. Tuttavia, in tal caso, deve essere prioritariamente applicato il regime di affrancamento del quadro E. Eventuali ulteriori disallineamenti, già esistenti presso il conferente, conseguenti a ragioni diverse dalle deduzioni extracontabili esposte nel quadro EC (ad esempio,

adozione della *first time adoption* degli Ias) possono essere affrancati mediante il regime di imposta sostitutiva previsto per le operazioni straordinarie, dal decreto in «Gazzetta».

In relazione alle diverse modalità con le quali potrebbe essere effettuata l'iscrizione dei beni ricevuti (ad esempio, iscrizione a saldi chiusi o a saldi aperti), l'affrancamento fiscale dei benefici facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti e deve "spalmarsi" uniformemente sul valore di tutti i beni in essa compresi. È implicito il rinvio alla procedura prevista dalla circolare 18 giugno 2001, n. 57/E, paragrafo 1.4 e relativi allegati. Si potrà, quindi, rivallutare: a) sia il cespite sia il fondo ammortamento e applicare l'imposta sostitutiva sul saldo netto; b) rivalutare solo il cespite; c) ridurre il fondo ammortamento.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. Con il versamento si perfeziona in modo irreversibile l'esercizio dell'opzione, che non viene meno nell'ipotesi di mancato versamento delle rate successive.

Le differenze tra valori civili e fiscali relative a immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione anteriore al versamento della prima rata dovuta dell'imposta sostitutiva sono escluse dalla base im-

ponibile dell'imposta. Si auspica che venga confermato che in caso di cessione del bene dopo il primo esercizio, ma entro il versamento della seconda e terza rata, sia possibile ometterne il versamento, così come fu ammesso dalla risoluzione 9/593 del 17 agosto 1992, per un analogo caso che si è verificato in relazione alla legge di rivalutazione prevista agli articoli 24 e seguenti della legge 413 del 1991.

LE MODALITÀ

Operazione compatibile sia con l'iscrizione a saldi aperti sia con quella a saldi chiusi

ponibile dell'imposta. Si auspica che venga confermato che in caso di cessione del bene dopo il primo esercizio, ma entro il versamento della seconda e terza rata, sia possibile ometterne il versamento, così come fu ammesso dalla risoluzione 9/593 del 17 agosto 1992, per un analogo caso che si è verificato in relazione alla legge di rivalutazione prevista agli articoli 24 e seguenti della legge 413 del 1991.

Depositi. Sabato la prima scadenza

Banche, tempo agli sgoccioli per attivare i conti dormienti

Alessandro Galimberti
MILANO

Ultime ore per risvegliare i conti dormienti, somme dimenticate da tempo dai legittimi titolari e candidate ad alimentare, tra l'altro, il Fondo nazionale per le vittime dei crack finanziari.

Il primo appello per "riappropriarsi" di un conto corrente, di un deposito o di un libretto al portatore, che risulti inattivo presso la propria banca da più di dieci anni, scade sabato 16 agosto. Si tratta di fatto della prima messa in mora per creditori distratti, che comunque dopo la "confisca", che gli istituti disporranno a partire dal 17 agosto, avranno ancora quattro mesi di tempo per la rivendicazione del patrimonio occulto.

Termini un po' più lunghi invece sono stati previsti per conti e depositi gestiti da Poste Italiane, per i quali il primo gong suonerà il 26 agosto prossimo. Le tappe dell'emersione del meccanismo di recupero di risorse per la finanza pubblica, individuato nella Finanziaria per il 2006, erano iniziate il 17 febbraio scorso, quando gli intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr) avevano eseguito le notifiche ai titolari di depositi nominativi su cui non risultavano operazioni «volontarie» - cioè esclusi pagamenti e prelievi automatici - da almeno due lustri; la comunicazione è stata effettuata all'ultimo indirizzo conosciuto dal gestore del conto.

Un percorso diverso, vista la loro natura, è stato invece necessario per i titoli al portatore

senza movimentazioni recenti, di cui a febbraio era stato messo a disposizione del pubblico sia l'elenco cartaceo presso le filiali delle banche, sia la lista online.

Come risvegliare il conto

Per evitare la confisca del conto basta una manifestazione di volontà, anche generica e addirittura implicita; secondo i consigli dettati dall'Associazione bancaria è sufficiente chiedere un carnet di assegni, un estratto

L'approfondimento



Le regole fissate dal Dpr 22 giugno 2007 n. 116 (Regolamento di attuazione per i conti dormienti) sono state al centro dell'inserto Plus del Sole 24 Ore di sabato 9 agosto. Nei vari servizi sono stati spiegati i termini per il risveglio e le modalità di comunicazione agli intermediari, e presentati i suggerimenti dell'Abi

conto o una copia di qualsiasi documentazione, o ancora comunicare la variazione di indirizzo, sempre che il titolare o chi ne abbia diritto non decida la via maestra di una comunicazione formale, con cui manifesta la volontà di mantenere in vita il conto "addormentato". Per tutte queste operazioni, comunque, il consiglio è di instaurare un contatto preferibilmente diretto con gli istituti, e in ogni caso di mantenere le ricevute.

Per i ritardatari o i distratti il termine ultimo per il salvataggio diretto delle somme dormienti è il 16 dicembre. Dopo quella data i conti dimenticati finiranno nel Fondo nazionale per le vittime dei crack, ma i legittimi ex-titolari ultra-ritardatari potranno chiedere la restituzione entro i limiti della prescrizione del credito (dieci anni).

Giacenze miliardarie

Secondo stime ufficioso sono più di un milione 200 mila i conti e i depositi dormienti: 700 mila i libretti censiti da Poste italiane, più di 500 mila (secondo l'associazione consumatori Adu-sbe) gli altri contratti "dimenticati" del circuito bancario. Anche sull'ammontare esistono solo stime per approssimazione: sempre a giudizio di Abusdef, le somme a rischio di esproprio supererebbero i 10 miliardi di euro. Quanto basterebbe a raddrizzare i recenti grandi crack consumati sui piccoli risparmiatori, a stabilizzare i precari della pubblica amministrazione, e anche a finanziare la Social card per i nuovi poveri.

Doppio binario

Conti dormienti
■ Si tratta di somme depositate in banca, in posta o presso un altro intermediario sulle quali il legittimo titolare non compie operazioni "volontarie" da almeno 10 anni

I termini per risvegliarli
■ Il primo appello per evitare che i conti dormienti passino nella disponibilità del ministero delle Finanze scade il sabato 16 agosto

Conti e depositi postali
■ Per le somme depositate in Posta il primo termine scade invece il 26 agosto

Prescrizione decennale
■ Le somme non risvegliate verranno convogliate nel Fondo vittime dei crack entro la fine dell'anno. Tuttavia, anche successivamente chi avrà perso la somma potrà ottenere la restituzione entro i termini della prescrizione decennale

Le indicazioni del ministero

L'ultima chiamata sarà sui quotidiani

L'appello per rivendicare i conti dormienti viaggerà anche sul canale tradizionale del quotidiano cartaceo.

Lo ha deciso il ministero dell'Economia e delle Finanze con le istruzioni applicative inviate lo scorso venerdì alle società intermediarie (banche, Sim, Sgr e assicurazioni): queste «possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso» di dimensione grafica congrua «della avvenuta pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti sul sito web del ministero». Titolari o eredi potranno verificare quindi on line l'esistenza di somme dimenticate o occulte.

Rigida la procedura per la comunicazione al ministero dei conti candidati a confluire nel Fondo anti crack e in

quello per la social card: la notifica al ministero dovrà essere effettuata dagli intermediari con congruo anticipo rispetto al versamento (che cade a metà dicembre) esclusivamente per posta elettronica certificata (Pec) e sui modelli scaricabili dal sito www.tesoro.it, sui quale va messa poi la firma digitale.

Quanto alle modalità del "risveglio" del conto - come spiegato nell'articolo accanto - è sufficiente una qualsiasi manifestazione di volontà, anche implicita, da parte del legittimo titolare o erede, che basti a dimostrare la consapevolezza della disponibilità della somma: anche una richiesta di estratto conto, di fatto, interrompe il decorso dei dieci anni oltre i quali il deposito viene considerato, salvo prova contraria, privo di titolarità.

Diritto d'autore. Sotto accusa per il peer-to-peer

La Gdf prova a bloccare il sito «The Pirate Bay»

Federico Simonielli
MILANO

La baia dei pirati è stata chiusa, ma per gli utenti italiani rimane aperta un'entrata secondaria. Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Bergamo ha, infatti, inibito l'accesso dall'Italia a «thepiratebay.org», uno dei principali tracker di file torrent al mondo, suscitando una reazione immediata da parte dei gestori del sito, di nascita svedese.

«The Pirate Bay» è un sito internet che permette la condivisione di file in «peer-to-peer»: per consentire la distribuzione dei file - di qualsiasi tipo - verso un maggior numero possibile di computer, in «upload» o in «download», con il protocollo torrent il documento originale viene spezzettato in una moltitudine di parti che vengono ricomposte a destinazione. Il sito internet ospita solamente i file torrent, file di dimensione modeste, che funzionano come una sorta di smistatori delle connessioni fra i diversi utenti. Una volta scaricato sul proprio computer, il torrent funziona da collegamento con chi possiede il documento che interessa o con parti di esso. Ogni utente in questo processo svolge la funzione di fornitore e fruitore di parti del documento: queste vengono scaricate e allo stesso tempo diffuse all'esterno. Il sito tracker opera, quindi, come un «mediatore» nel traffico di dati tra chi

possiede i diversi file. Collegandosi è possibile scaricare velocemente film, musica, videogiochi e altro materiale protetto da copyright.

Il nucleo bergamasco delle Fiamme gialle aveva, nelle scorse settimane già oscurato un altro sito di questo tipo, «comlobo-bt.org». I gestori svedesi della baia dei pirati, che sono stati inseriti nel registro degli indagati, si sono però attivati immediatamente. Oltre a diffondere sulla homepage un comunicato, nel quale denunciavano un attacco «censore e fascista» condotto dal governo italiano e dal premier Silvio Berlusconi, proprietario di «compagnie di media alle quali Pirate Bay fa concorrenza», hanno provveduto a cambiare indirizzo Ip, in modo da aggirare le restrizioni imposte dagli inquirenti ai provider italiani. E hanno pubblicato le istruzioni per settare il collegamento in modo da superare i filtri. Il risultato è che, per una buona parte dei contenuti, il sito internet è ancora accessibile.

Il problema è ancora una volta la condivisione di materiale coperto dal diritto di autore, e dei due fronti contrapposti: sostenitori della libera condivisione - «Pirate Bay» nasce da una organizzazione di attivismo contro il copyright - e concessionari del diritto. Lo stesso conflitto emerso anche ai tempi della nascita delle videocassette, accusate dalle case discografiche di violare il copyright e alimentare la pirateria.

GERMANIA

Venduti i dati di 17mila correntisti

In Germania un cd con i dati personali e gli estremi bancari di 17mila cittadini tedeschi è stato venduto da un'azienda del Nord Reno ad alcune società, che hanno usato le informazioni per truffare i correntisti.

Secondo quanto scritto ieri dal tabloid «Bild Zeitung», a svelare lo scandalo è stata un'associazione per la difesa dei consumatori dello Schleswig-Holstein, nel nord del Paese, che ha ricevuto una copia del cd.

Le società che hanno acquistato le informazioni si servivano di call center per truffare i clienti e di database di indirizzi e numeri di telefono. Le scorse settimane, migliaia di cittadini sono così stati tempestati di telefonate, che invitavano ad acquistare alcuni prodotti o a partecipare a una lotteria. Anche in assenza del loro consenso, i cittadini vedevano comunque addebitati sui propri conti correnti importi fino a 50 euro al mese; e in alcuni casi sarebbero state prelevate delle somme.

Il cd è nelle mani del garante per la protezione dei dati, che lo ha inviato alle autorità tedesche.